



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **24** del 26/02/2019

"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs 118/2011 derivante da 1) Sentenza n. 8047 del 11/11/2011 Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro; 2) Decreto Ingiuntivo n. 862 del 2013 Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai seguenti provvedimenti giudiziari esecutivi resi dal Tribunale Civile di Brindisi – Sez. Lav.:

- 1) Sentenza n. 8047 del 11/11/2011 Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro;
- 2) Decreto Ingiuntivo n. 862 del 2013 Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

1) Con sentenza n. 8047 del 11.11.2011 il Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro riconosceva in favore del sig. Leonardo Fanuli, ex operaio irriguo addetto al comprensorio di Taranto, il diritto all'inquadramento nella categoria superiore e, conseguentemente, condannava la Regione Puglia, anche alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive calcolate sino a novembre 2005, per un totale di € 25.600,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La sentenza, passata in giudicato, veniva posta in esecuzione (R.G.E. 3255/2013) dal ricorrente che, con ordinanza di assegnazione del 16.01.2014 resa dal Tribunale di Bari, incamerava l'importo complessivo di € 47.825,85 ovvero comprensivo della indicata quota capitale a titolo di differenze salariali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Naturalmente, vista la modalità di riscossione di quanto liquidato in sentenza, ovvero il pignoramento presso terzi, su detto importo non veniva trattenuta la quota prevista per legge a titolo di contributi previdenziali pari ad € 2.263,04 (benché di fatto incassata in quanto ricompresa nell'importo dell'esecuzione), né calcolata l'IRAP pari

ad € 2.176,00, né gli oneri riflessi pari ad € 4.096,00 a carico del datore di lavoro. Inoltre non veniva calcolato il trattamento di fine rapporto per un importo di € 1.813,65, oltre interessi per € 1.532,96 e rivalutazione per € 1.095,99, calcolati sino ad oggi.

2) Si aggiunge che con successivo **decreto ingiuntivo n. 862 del 2013 Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro** notificato il 15.07.2013, riconosceva al sig. Fanuli, le restanti differenze retributive per il periodo compreso da dicembre 2005 a maggio 2010, data successivamente alla quale transitava dalla Regione alle dipendenze dell'A.R.I.F. (istituita con L.R. 3/2010); con detto decreto ingiuntivo incamerava un importo pari € 7.501,03.

Anche in tal caso, su detto importo non veniva trattenuta la quota prevista per legge a titolo di contributi previdenziali pari ad € 663,09 (benchè incassata perché ricompresa nell'importo dell'esecuzione), né calcolata l'IRAP pari ad € 637,59, né gli oneri riflessi pari ad € 1.200,16.

Inoltre anche su dette differenze retributive, incamerate con il secondo pignoramento, non veniva calcolato il trattamento di fine rapporto per un importo di € 555,65, oltre interessi per € 104,54 e rivalutazione per € 89,70, calcolati sino ad oggi.

Conseguentemente, con il presente disegno di legge occorre procedere al riconoscimento della legittimità quale debito fuori bilancio di tutti gli importi ancora spettanti al sig. Fanuli.

Naturalmente, l'importo del debito fuori bilancio che verrà riconosciuto legittimo in favore del sig. Fanuli a titolo di trattamento di fine rapporto, non potrà essergli corrisposto per l'intero, ma opportunamente decurtato delle somme a titolo di contributi previdenziali non trattenuti sugli emolumenti già pignorati.

In considerazione di quanto sopra descritto e all'esito dell'istruttoria preliminare con il presente disegno di legge si chiede il riconoscimento quale debito fuori bilancio della spesa complessiva risulta di € 16.228,37= così suddivisa:

- a) € 5.295,43= per trattamento di fine rapporto oltre trattenute previdenziali a carico del lavoratore sugli importi dei pignoramenti ;
- b) € 2.813,59= per IRAP;
- c) € 5.296,16= per oneri riflessi;
- d) € 1.637,50= per interessi legali;
- e) € 1.185,69= per rivalutazione monetaria.


Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, capitolo n. 131091 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso*' C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.10.05.04; nonché alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP*' C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01; nonché alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904004 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE*' C.R.A. 66.6. – P.D.C.F.

1.02.01.01. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione monetaria derivanti dai sopra descritti titoli esecutivi vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.


La Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi

Dott.ssa Anna De Dominio



Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Avv. Costanza Mareo



L'Assessore

Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2019, n. _____

"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante dai seguenti titoli esecutivi: 1) Sentenza n. 8047 del 11/11/2011 Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro; 2) Decreto Ingiuntivo n. 862 del 2013 Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio in favore del sig. Fanuli Leonardo dell'importo complessivo di **€ 16.228,37=** derivante da:

1) **Sentenza n. 8047 del 11/11/2011 Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro** (di cui € 1.813,65 per TFR, € 2.176,00 per IRAP, € 4.096,00 per oneri riflessi, € 1.532,96 per interessi, € 1.095,99 per rivalutazione monetaria, € 2.263,04 per trattenute previdenziali non versate);

2) **Decreto Ingiuntivo n. 862 del 2013 Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro** (di cui € 555,65 per TFR, € 637,59 per IRAP, € 1.200,16 per oneri riflessi, € 104,54 per interessi, € 89,70 per rivalutazione monetaria, € 663,09 per trattenute previdenziali non versate).

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- **€ 5.295,43=** T.F.R. e trattenute previdenziali non versate sul Capitolo 131091 Missione 9 Programma 4 Titolo 1, "*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso*"- P.D.C.F. 1.10.05.04;
- **€ 2.813,59=** per IRAP sul capitolo n. 904003 Missione 9 Programma 4 Titolo 1 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP*' C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01;
- **€ 5.296,16=** per oneri riflessi sul capitolo n. 904004 alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 '*Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE*' C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01;
- **€ 1.637,50=** a titolo di interessi sul capitolo n. 1315 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 , "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*";
- **€ 1.185,69=** a titolo di rivalutazione monetaria sul Capitolo 1316 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria*".